

PARTE QUARTA

1. 4 PROCESSI PARTICOLARI

Procedura fallimentare

La procedura fallimentare è quella che si instaura con la sentenza dichiarativa di fallimento e termina con la chiusura. Qualora tra i beni compresi nel fallimento non sia compreso il danaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate. Nell'ambito delle spese anticipate, la lettera a), del comma 3, dell'art. 146 riporta per gli ufficiali giudiziari l'anticipazione delle trasferte o delle spese di spedizione. La lettera c del comma 3, con la previsione degli ausiliari del magistrato, fa riferimento all'ipotesi del **consulente per la stima dei beni (spesso affidata ex art 27/2 DPR 1229/59 all'ufficiale giudiziario e remunerata con le tariffe di cui alla Legge 8 luglio 1980 n° 319, adeguate Decreto del Ministero della Giustizia 30/05/02 in G.U. 5/8/2002 serie generale n° 182)** e del **coadiutore** nelle operazioni manuali di inventario.

Eredità giacente attivata d'ufficio

In questa procedura, alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate secondo i criteri già sopra esaminati. L'ipotesi considerata è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata. In particolare, l'ipotesi ricorrente rispetto alla lett. b) del comma 3, è quella del cancelliere che collabora nell'attività di inventario. Nel procedimento in questione, non c'è una parte privata, ma è lo Stato, attraverso l'ufficio giudiziario, che si sostituisce ad essa. Di converso, se l'eredità giacente è a istanza di parte, o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ritornano le regole generali previste per queste fattispecie.

Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati o confiscati

Per le spettanze degli Ufficiali giudiziari, la situazione è identica a quella descritta per le procedure fallimentari. L'imposta di registro, ai sensi dell'art. 59, lett. c), DPR n. 131/1986, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. e), d.lgs. n. 347/1990, sono versate dall'acquirente.

Spese nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione a debito

In questa processo, in cui è parte l'Amministrazione Pubblica che sia stata **ammessa alla prenotazione a debito**, alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate secondo i criteri già sopra esaminati. Il comma 1 dell'art. 158 è ricognitivo rispetto alle voci di spesa prenotate a debito ed evidenzia la scelta del legislatore di evitare concreti esborsi di denaro quando la parte anticipataria è un'amministrazione. Il comma 2 si collega alla norma che equipara le notifiche a richiesta dell'amministrazione alle notifiche a richiesta d'ufficio (art. 22). Il comma 3 prende atto della scelta del legislatore, con la L. n. 134/2001, di svincolare il recupero di queste spese dalle modalità di recupero delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Così, queste spese saranno recuperate insieme a quelle ordinariamente anticipate dall'amministrazione, con il vantaggio di evitare che rispetto allo stesso processo si sommino due modalità di recupero diverse.

Nei procedimenti civili in cui vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la legge che stabilisce e qualifica le spese anticipate e quelle prenotate a debito.